



Regolamento del Centro interdipartimentale “Pisa Neuroscience” (PiNeuro)”

Articolo 1

Finalità del PiNeuro

1. Il Centro interdipartimentale “Pisa Neuroscienze”, in seguito indicato come PiNeuro, ha la finalità di promuovere la ricerca multidisciplinare nell’ambito delle neuroscienze - dai metodi di studio alle ricadute etiche dei risultati della ricerca-, la disseminazione dei risultati, la formazione di studenti e docenti e la promozione del rapporto tra scienza e società. La ricerca si svolgerà nel settore biologico, fisico, matematico, giuridico ed economico. L’attività didattica consisterà in corsi e seminari di argomenti attinenti alle finalità del PiNeuro erogati dai componenti del Consiglio e/o esperti da loro invitati.

Articolo 2

Dipartimenti promotori e afferenti

1. Afferiscono al PiNeuro, in qualità di promotori, i seguenti Dipartimenti dell’Università di Pisa: Dipartimento di Ricerca Traslazionale e Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia, Dipartimento di Biologia, Dipartimento di Matematica, Dipartimento di Fisica, Dipartimento di Farmacia, Dipartimento di Giurisprudenza, Dipartimento di Economia e Management.

Articolo 3

Normativa giuridica e amministrativa

1. Il PiNeuro si configura come un “centro di ricerca interdipartimentale”, costituito in conformità all’art. 39 dello Statuto dell’Università e all’art. 130 e seguenti del Regolamento generale di Ateneo.

Articolo 4

Organi

Sono organi di governo del PiNeuro

- a) il Direttore;
- b) la Giunta;
- c) il Consiglio;
- d) il Comitato scientifico.

Articolo 5 Il Direttore

1. Il Direttore è eletto dai membri del Consiglio tra i professori ordinari e associati e i ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno con provata esperienza nell'ambito dello studio dei vari ambiti delle neuroscienze, che fanno parte del Consiglio stesso, con le modalità previste dallo Statuto per l'elezione del Direttore di dipartimento.
2. Il Direttore, nominato con decreto del Rettore, resta in carica tre anni accademici e non può essere rinominato consecutivamente più di una volta.
3. Il Direttore designa un Vicedirettore scelto tra i professori ordinari, associati e i ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno presenti nel Consiglio e appartenenti a un dipartimento diverso dal suo. Il Vicedirettore supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza; la nomina del Vicedirettore è disposta con decreto rettorale.
4. Nel caso il Direttore si dimetta, ovvero eletto declini la designazione, ovvero si preveda un suo impedimento o assenza per un periodo superiore a tre mesi, salvo casi eccezionali adeguatamente documentati, viene eletto un nuovo Direttore.
5. Il Direttore rappresenta il PiNeuro, convoca e presiede il Consiglio, organizza il lavoro del personale messo a disposizione dai dipartimenti, promuove e coordina le attività e gli indirizzi del PiNeuro, predisponde la relazione annuale sull'attività del PiNeuro che sottopone al Consiglio per l'approvazione e per il successivo inoltro ai dipartimenti afferenti e all'amministrazione universitaria.

Art. 6 La Giunta

1. La Giunta è composta dal Direttore e da un professore o ricercatore per ogni dipartimento afferente, designato dal Consiglio del relativo dipartimento. I componenti restano in carica tre anni accademici e non possono essere rinominati consecutivamente più di una volta.
2. La Giunta ha il compito di coadiuvare il Direttore e il Vicedirettore nell'organizzazione delle attività e nella verifica della loro attuazione.

Articolo 7 Il Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di programmazione delle attività del PiNeuro. È convocato e presieduto dal Direttore ed è composto dal personale docente afferente al PiNeuro, da un rappresentante designato da e tra il personale tecnico-amministrativo messo a disposizione del PiNeuro e da un'eventuale rappresentante designato da e tra i dottorandi e gli specializzandi che svolgono attività presso i Dipartimenti afferenti al Centro. La durata del mandato del personale tecnico- amministrativo è di tre anni, rinnovabile una sola volta consecutivamente; quella del rappresentante dei dottorandi e specializzandi è di due anni, rinnovabile una sola volta consecutivamente. Alle sedute del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile amministrativo del dipartimento che cura la gestione del PiNeuro, con funzioni di segretario verbalizzante. Possono inoltre partecipare, su invito del Direttore, quali uditori senza diritto di voto, gli esperti esterni di cui al successivo art. 7, comma 4. Per il funzionamento del Consiglio valgono le norme previste dallo Statuto e, in quanto compatibili, le norme sul funzionamento degli organi

collegiali di cui al Regolamento generale di Ateneo.

2. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria per iniziativa del Direttore almeno due volte all'anno (una per semestre) e in via straordinaria per iniziativa del Direttore o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

3. La convocazione contenente l'ordine del giorno (O.d.G.) stilato dal Direttore viene comunicata ai membri del Consiglio almeno cinque giorni prima della data della riunione e una copia dell'O.d.G. viene comunicata agli esperti esterni invitati e di norma affissa nei locali del PiNeuro.

4. Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, i docenti in quiescenza già afferenti al Centro.

5. Per la validità delle riunioni del Consiglio e delle deliberazioni sono necessari i requisiti previsti dall'art. 51 dello Statuto dell'Università di Pisa. È inoltre richiesta la partecipazione degli afferenti ad almeno il cinquanta per cento delle riunioni del Consiglio del PiNeuro in ciascun triennio, pena la decadenza dal Consiglio e dal PiNeuro.

6. Le votazioni sui punti O.d.G. sono sempre palesi tranne per i casi previsti dalle leggi vigenti.

7. Il Consiglio determina i criteri per:

- a) l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature messe a disposizione del PiNeuro a scopi scientifici e didattici (art. 9);
- b) l'utilizzazione dei fondi di cui all'art. 10;
- c) l'impiego coordinato del personale messo a disposizione del PiNeuro;
- d) ogni altra materia prevista dalle leggi vigenti.

8. Le riunioni del Consiglio si svolgono secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, anche per via telematica mediante conferenza telefonica simultanea o con l'ausilio di altri supporti informatici, che consentano comunque il collegamento simultaneo dei partecipanti.

Articolo 8

Il Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è composto da esperti nelle varie branche delle neuroscienze. La lista degli esperti viene votata dal Consiglio. La funzione del Comitato scientifico è valutare l'attività del Centro e promuoverne la collaborazione con ricercatori impegnati all'estero nei campi di ricerca del Centro.

I membri del Comitato restano in carica tre anni e sono rinnovabili.

Articolo 9

Adesione e recesso dal PiNeuro

1. Qualora un Dipartimento intenda aderire al PiNeuro deve presentare motivata richiesta, approvata dal Consiglio di dipartimento a maggioranza assoluta, al Direttore del PiNeuro comprensiva dell'indicazione delle eventuali risorse finanziarie, logistiche, strumentali e di personale. Sull'adesione delibera il Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio del PiNeuro.

2. L'adesione di un docente al PiNeuro non comporta l'adesione del relativo dipartimento. Tale adesione è deliberata dal Consiglio del PiNeuro e su richiesta motivata dell'interessato previo nullaosta del Dipartimento di appartenenza.

3. Per il recesso si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo.

4. Possono collaborare alle attività del Centro, a titolo gratuito, esperti esterni con una riconosciuta

competenza scientifica nello studio dei vari ambiti delle di cui all'art. 1. Gli esperti esterni sono nominati dal Consiglio del PiNeuro su proposta del Direttore o di altri componenti del Consiglio. Il collaboratore esterno può utilizzare gli spazi e le attrezzature in dotazione al Centro per le finalità dello stesso, alle condizioni definite dal Consiglio del Centro e nel rispetto delle norme generali di Ateneo in vigore, anche in materia di sicurezza.

Articolo 10 Sede e gestione del Centro

1. La sede ufficiale del PiNeuro è costituita dai locali e dalle strutture messi a disposizione dal dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia.
2. La gestione amministrativo contabile del Centro è affidata al Dipartimento di afferenza del Direttore del Centro.

Articolo 11 Risorse

1. Le fonti di finanziamento del PiNeuro sono costituite da contributi eventuali erogati dall'Ateneo, o da enti a seguito di apposite convenzioni.
2. Il PiNeuro ha a disposizione attrezzature e strumenti dei dipartimenti di afferenza dei componenti del centro e del CISUP. Dispone inoltre di una pagina del sito web dell'Università di Pisa che riporta le attività programmate e svolte.
2. Previo parere favorevole del Consiglio, il PiNeuro può proporre al Dipartimento, che ne cura la gestione amministrativo contabile, la stipula di apposite convenzioni o contratti con enti e/o istituti di ricerca pubblici o privati che intendano usufruire dei servizi del PiNeuro.

Articolo 12 Norme finali

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio del Centro a maggioranza assoluta dei propri componenti, è soggetto ai controlli previsti dallo Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo, è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito dell'Ateneo.
2. Le modifiche al presente Regolamento, su proposta di almeno un quinto dei componenti il Consiglio, seguono le stesse norme e procedure di cui al comma precedente.
3. In prima applicazione, il presente Regolamento è approvato dai Consigli dei Dipartimenti aderenti al centro; è sottoposto al controllo di Ateneo ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto ed emanato con Decreto Rettoriale.
4. Per quanto non previsto nel Regolamento si rinvia alle norme di legge, allo Statuto e ai regolamenti di Ateneo.